ISTITUZIONE, PRESSO IL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI, DI UN COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AD INDIRE MOSTRE, FIERE ED ESPOSIZIONI NEL REGNO

Art. 4

Le domande per la istituzione di mostre, fiere ed esposizioni, per le quali e' prescritto il parere del Comitato, a norma della presente legge, corredate del piano finanziario e del programma, debbono essere sottoposte al parere del Comitato tecnico, non meno di quattro mesi prima dell'inizio delle relative manifestazioni.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1933, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione, presso il Ministero delle corporazioni, di un Comitato permanente per l'esame delle domande di autorizzazione ad indire mostre, fiere ed esposizioni nel Regno
Estremi	Legge 5 dicembre 1932, n. 1734
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-presso-il-ministero-delle-corporazioni-di-un-comitato-1932/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it